

Una nuova forma di partecipazione: il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali

ESPERIENZE N. 35

ESPERIENZE

Ufficio Valutazione Impatto
Impact Assessment Office



Senato della Repubblica

Questo dossier di *Esperienze* è a cura di
STEFANO MARCI, Senato della Repubblica

I dati sono aggiornati al mese di agosto 2018



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Una nuova forma di partecipazione: il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali

Settembre 2018

Sommario

1. Introduzione	5
2. Il <i>débat public</i> francese	7
3. Il dibattito pubblico a livello locale e regionale	14
3.1. Il dibattito pubblico sulla gronda di Genova	14
3.2. Il dibattito pubblico in Toscana	18
3.3. La legge della regione Puglia sulla partecipazione	24
4. Il quadro normativo nazionale.....	26
5. L'iter di adozione del nuovo Regolamento.....	29
6. Il contenuto del Regolamento	31
6.1. In cosa consiste il dibattito pubblico	31
6.2. Su quali opere si svolge	32
6.3. In quale fase si svolge.....	37
6.4. Chi sono i soggetti coinvolti	38
6.5. Come si svolge	42
6.6. Quanto dura	43
6.7. Come si conclude	44
6.8. Il monitoraggio.....	45

1. Introduzione

Il 24 agosto 2018 è entrato in vigore il "*Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*" (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76), che costituisce l'ultimo tassello di un insieme di nuovi strumenti volti a garantire una più ampia **partecipazione dei cittadini nei processi decisionali pubblici**, adottati nello scorcio finale della XVII legislatura.

In particolare, sono stati adottati provvedimenti volti a disciplinare le **consultazioni** dei cittadini e dei portatori di interesse (c.d. *stakeholder*)¹:

(1) nei procedimenti di adozione degli atti di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165² (direttiva 31 maggio 2017 della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le "*Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2017);

(2) nei procedimenti di adozione degli atti normativi del Governo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, "*Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2017)³;

(3) nelle procedure parlamentari del Senato (*Linee guida sulle consultazioni promosse dal Senato*⁴, annunciate dal Presidente del Senato nel corso della seduta d'Aula del 12 settembre 2017).

L'introduzione di una disciplina riguardante il dibattito pubblico era stata prospettata in alcuni **Documenti di economia e finanza** o **Note di aggiornamento** degli stessi e aveva costituito l'oggetto di **vari disegni di legge di iniziativa parlamentare** delle ultime legislature il cui *iter* di approvazione non è però giunto a conclusione⁵.

¹ Per maggiori informazioni, si veda Senato della Repubblica, Ufficio valutazione impatto, *Recenti sviluppi in materia di consultazioni dei cittadini e dei portatori di interesse*, Esperienze n. 29, settembre 2017.

² "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

³ Con particolare riferimento al nuovo regolamento su AIR e VIR, si veda Senato della Repubblica, Ufficio valutazione impatto, *La nuova disciplina dell'impatto e della verifica della regolamentazione*, Esperienze n. 32, aprile 2018.

⁴ Le Linee guida sulle consultazioni promosse dal Senato sono rinvenibili alla pagina web http://www.senato.it/4705?&voce_sommario=230.

⁵ Si vedano, in particolare, i disegni di legge della XVII legislatura AS 980 Scilipoti Isgrò e altri, recante "*Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche*", AS 1724 Cioffi e altri, recante "*Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture*", e AS 1845 Stefano Esposito e altri, recante "*Norme per la consultazione e la parteci-*

Tutti i disegni di legge in questione si ispiravano dichiaratamente all'esperienza francese del *débat public*.

Si ispirava al modello francese anche il disegno di legge approvato dal governo Monti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 52 del 30 ottobre 2012, che tra, l'altro, introduceva l'istituto della consultazione pubblica per la realizzazione delle opere di interesse strategico: "*Per promuovere un più alto livello di partecipazione delle popolazioni e dei territori rispetto alla realizzazione di opere strategiche, viene introdotta in Italia la procedura di "consultazione pubblica". Ispirata al modello francese del débat public, la consultazione permetterà di verificare preliminarmente la percorribilità di un progetto e consentirà alle popolazioni coinvolte di valutare e conoscere nel dettaglio le scelte riguardanti la realizzazione e localizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Scopo della consultazione, che non sarà vincolante per il decisore pubblico, è aumentare in modo significativo il livello di coinvolgimento preventivo delle comunità locali nei processi di realizzazione delle opere strategiche per il sistema Paese*" (comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 52 del 30 ottobre 2012)⁶.

Si ricorda infine che la relazione finale del **Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali** istituito dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013, nel Capitolo primo, dedicato ai Diritti dei cittadini e partecipazione democratica, conteneva un paragrafo sul dibattito pubblico sui grandi interventi infrastrutturali che recitava quanto segue: "*I grandi interventi infrastrutturali devono essere decisi solo dopo un ampio e regolato confronto pubblico, per favorire la partecipazione dei cittadini a decisioni che hanno impatto rilevante sull'ambiente, come richiesto dalla Convenzione di Aarhus del 1998 e come avviene da tempo in*

pazione in materia di localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche", esaminati congiuntamente dalle Commissioni riunite 8^a e 13^a del Senato nella seduta del 28 aprile 2015. Nella XVI legislatura, le medesime Commissioni riunite avevano iniziato l'esame dell'AS 2037 Menardi e altri, recante "*Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche*". Sia alla Camera che al Senato sono stati presentati nel corso del tempo ulteriori disegni di legge in materia, il cui esame non ha però mai avuto inizio.

⁶ Quando il Governo, qualche settimana dopo, rassegnò le dimissioni, il disegno di legge in questione non era ancora stato presentato alle Camere.

*Francia con la legge n. 276 del 2002 dedicata alla "démocratie de proximité". Il dibattito pubblico deve svolgersi nella fase iniziale del progetto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili e deve riguardare tanto l'opportunità stessa della costruzione della grande opera quanto le modalità e le caratteristiche della sua realizzazione. Al dibattito, mediato da esperti estranei al committente, può partecipare tutta la popolazione interessata. I costi sono a carico del committente dell'opera. Dallo svolgimento del dibattito pubblico deriverebbero benefici sia in termini di partecipazione e democraticità delle decisioni sia in termini di speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa (che in questo modo non verrebbe più permanentemente condizionata dalle pressioni settoriali e localistiche). Vanno inoltre disincentivate le impugnazioni meramente strumentali"*⁷.

2. Il débat public francese

Sebbene anche in altri ordinamenti stranieri non manchino forme di coinvolgimento dei cittadini nei procedimenti di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali⁸, come si è visto il modello di riferimento più ampiamente citato è quello del *débat public* francese, introdotto dalla c.d. legge Barnier nel 1995⁹ e successivamente più volte modificato¹⁰.

⁷ Si ricorda che la Convenzione di Aarhus è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998".

⁸ Si veda, a tal proposito, il dossier realizzato dal Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione Straniera della Camera dei deputati "La realizzazione delle opere infrastrutturali in Francia, Germania e Regno Unito. Aspetti normativi e partecipazione dei cittadini al processo decisionale", Materiali di legislazione comparata, n. 27, maggio 2012.

⁹ Loi n. 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

¹⁰ In particolare, dalla legge sulla democrazia di prossimità (Loi n. 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité); dalla c.d. legge Grenelle II (Loi n. 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement); dalla Loi n. 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement; dalla Loi n. 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n. 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n. 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Esso trova la propria disciplina in seno al *Code de l'environnement* (Codice dell'ambiente), il cui titolo II è interamente dedicato **all'informazione e alla partecipazione dei cittadini**.

L'articolo L120-1, collocato nel capo preliminare, reca i principi e le disposizioni generali comuni alle varie modalità di partecipazione, che sono poi declinate specificamente nei capi successivi. In particolare, esso prevede che la partecipazione del pubblico all'elaborazione delle decisioni pubbliche aventi un'incidenza sull'ambiente risponde alla finalità di: migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e contribuire alla loro legittimità democratica; garantire la conservazione di un ambiente sano per le generazioni presenti e future; sensibilizzare ed educare il pubblico alla protezione dell'ambiente; migliorare e diversificare l'informazione ambientale.

A tal fine è conferito al pubblico il diritto di: accedere alle informazioni rilevanti necessarie a una partecipazione effettiva; richiedere l'attivazione di una procedura di partecipazione con le condizioni previste dal capo I; disporre di tempi ragionevoli per formulare osservazioni e proposte; essere informato sul modo in cui si è tenuto conto delle sue osservazioni e proposte nella decisione di autorizzazione o di approvazione.

Il capo I del titolo II disciplina le forme di **partecipazione preliminare**, quella che avviene cioè a monte del processo decisionale relativo a un progetto o nel corso dell'elaborazione di un piano o di un programma aventi un'incidenza sull'ambiente: il **débat public** (dibattito pubblico) e la **concertation préalable** (concertazione preliminare).

Tali istituti consentono ai cittadini di discutere l'**opportunità di realizzare un certo progetto**, gli **obiettivi** e le **caratteristiche principali** dello stesso o gli obiettivi di piani e programmi, le **implicazioni socio-economiche** e i principali **impatti sull'ambiente e sulla gestione del territorio**. Il dibattito pubblico e la concertazione preliminare consentono altresì di discutere delle **varie soluzioni** alternative - ivi compresa, per i soli progetti, la possibilità che il progetto non venga realizzato (la c.d. "**opzione zero**") - e delle **modalità di informazione e comunicazione** che dovranno essere garantite nel corso del processo di realizzazione del progetto.

Gli altri capi del medesimo titolo disciplinano le ulteriori forme di partecipazione che possono essere attivate nelle fasi successive della procedura (in particolare, valutazioni d'impatto, inchieste pubbliche, consultazioni locali, diritto d'accesso).

Il compito di vigilare sul rispetto della partecipazione del pubblico al processo di elaborazione di **progetti infrastrutturali o di gestione** d'interesse nazionale dello Stato, delle collettività territoriali, degli enti pubblici, ma **anche di soggetti privati**, che presentino implicazioni socio-economiche o abbiano impatti significativi sull'ambiente o sul territorio, è attribuito a una **autorità amministrativa indipendente** appositamente istituita: la *Commission nationale du débat public* (CNDP)¹¹.

La CNDP ha il compito di vigilare anche sulla partecipazione del pubblico al processo di elaborazione di **piani o programmi** di interesse nazionale.

La CNDP (così come pure le commissioni che gestiscono i singoli dibattiti, v. *infra*) non può invece esprimersi sul merito dei progetti, dei piani o dei programmi che sono sottoposti alla sua attenzione.

Ai sensi dell'articolo L121-8 del Codice dell'ambiente, per tutti i progetti infrastrutturali o di gestione che, per natura, caratteristiche tecniche o costo stimato, rispondono a criteri o eccedono determinate soglie stabiliti con decreto del Primo ministro, previo parere del Consiglio di Stato, il *maître d'ouvrage* (il committente pubblico o privato dell'opera) deve obbligatoriamente inviare alla CNDP un *dossier* (il c.d. *dossier de saisine*) nel quale devono essere esposti gli obiettivi e le principali caratteristiche del progetto, le sue implicazioni socio-economiche, il costo stimato, l'individuazione degli impatti significativi sull'ambiente o sulla gestione del territorio e una descrizione delle soluzioni alternative, ivi compresa la mancata realizzazione dell'opera. Tale invio deve

¹¹ La CNDP è composta da 25 membri. Oltre al presidente e a due vice presidenti (nominati con decreto del Presidente della Repubblica), ne fanno parte: un deputato; un senatore; sei rappresentanti degli enti territoriali; un rappresentante ciascuno per Consiglio di Stato, Corte di cassazione; Corte dei conti e corpo dei tribunali amministrativi e delle corti d'appello amministrative; due rappresentanti di associazioni ambientaliste; due rappresentanti dei consumatori e degli utenti; due esperti; due rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dalla Relazione annuale per il 2017, pubblicata nel sito *web* istituzionale della CNDP, risulta che quest'ultima si avvale di 9 unità di personale amministrativo (articolo L121-3 del Codice dell'ambiente).

essere necessariamente effettuato anche nel caso di piani o programmi nazionali che costituiscono oggetto di una valutazione ambientale¹².

Il suddetto decreto del Primo ministro stabilisce altresì una seconda soglia, più bassa di quella il cui superamento rende obbligatorio l'invio del *dossier*. Per le opere che ricadono tra le due soglie, l'invio del *dossier* al CNDP è facoltativo. Il *maître d'ouvrage* deve tuttavia rendere pubblico il progetto, pubblicare gli obiettivi e le caratteristiche essenziali dello stesso, esprimere la sua volontà di adire o meno la CNDP, precisare le modalità di concertazione che egli si impegna comunque a realizzare nel caso in cui non ritenga di inviare il *dossier* alla CNDP, informandone quest'ultima.

Entro due mesi dalla data in cui il *maître d'ouvrage* rende pubbliche tali informazioni, una richiesta di attivazione della procedura di dibattito pubblico può essere rivolta alla CNDP dai seguenti soggetti: 10.000 cittadini maggiorenni dell'Unione europea residenti in Francia; dieci parlamentari; un consiglio regionale, dipartimentale o comunale o un ente pubblico di cooperazione intercomunale con competenze in materia di gestione territoriale, i cui territori siano interessati dal progetto; un'associazione ambientalista operante a livello nazionale. In tal caso il *maître d'ouvrage* dovrà predisporre il *dossier* e inviarlo alla CNDP.

Entro due mesi dalla ricezione di un *dossier de saisine*, la CNDP si pronuncia. Essa svolge dunque una funzione di filtro, nell'esercizio della quale tiene conto dell'incidenza territoriale del progetto, delle sue implicazioni socio-economiche e dei suoi impatti sull'ambiente o sulla gestione del territorio (articolo L121-9 del Codice dell'ambiente).

Se ritiene che il dibattito pubblico sia necessario, essa **ne attribuisce la gestione ad un organo collegiale istituito *ad hoc***: la *commission particulière du débat public* (CPDP). A tal fine, ai sensi dell'articolo R121-7 del Codice dell'ambiente, la CNDP, entro 35 giorni dalla decisione di avviare il dibattito pubblico,

¹² In tal caso, tra i contenuti del *dossier* che deve essere elaborato dal soggetto pubblico responsabile dell'elaborazione del piano o del programma non è menzionata l'opzione zero.

designa - scegliendolo eventualmente tra i suoi stessi componenti¹³ - il presidente della commissione speciale che, a sua volta, sottopone all'approvazione della CNDP i nominativi degli altri componenti della commissione (che dovrà avere complessivamente tra i 3 e i 10 membri)¹⁴.

Nello svolgimento della propria attività, la commissione speciale è coadiuvata da un **segretario generale**, scelto dal presidente della commissione stessa e retribuito dal *maître d'ouvrage*. Ove possibile, il segretario generale recluterà un assistente e un *webmaster*¹⁵.

Se ritiene che il dibattito pubblico non sia necessario, la CNDP può richiedere al *maître d'ouvrage* o al soggetto pubblico interessato di effettuare una procedura di **concertazione preliminare** (disciplinata dalla sezione 4 del capo II), ne definisce le modalità e nomina un garante.

Resta salva la facoltà della CNDP di non disporre né il dibattito pubblico né la concertazione preliminare.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo L121-9 del Codice dell'ambiente, le infrastrutture energetiche lineari sono sottoposte a concertazione preliminare.

Dal momento in cui la CNDP ha deciso di dare avvio ad un **dibattito pubblico**, il *maître d'ouvrage* ha a disposizione sei mesi per predisporre, eventual-

¹³ Il presidente della CNDP non può essere designato quale presidente o componente di una commissione speciale.

¹⁴ Il Codice dell'ambiente non prevede requisiti specifici per entrare a far parte di una commissione speciale. Secondo il documento "*Les principes et règles de base*" - rinvenibile sul sito *web* istituzionale della CNDP alla pagina <https://www.debatpublic.fr/methodes-outils> - i componenti della commissione speciale non devono necessariamente avere esperienze precedenti nel campo del dibattito pubblico, né è richiesta una competenza nel campo del progetto sottoposto al dibattito. Le caratteristiche personali richieste sono la disponibilità, la capacità di adattamento, un carattere socievole e aperto, una buona propensione all'ascolto e all'equilibrio, la capacità di gestire interazioni su materie che possono suscitare a volte una forte opposizione e di conquistare la fiducia di tutti i soggetti coinvolti. Per tale motivo, i componenti della commissione speciale devono essere completamente indipendenti dal *maître d'ouvrage* e non si devono essere precedentemente espressi sul progetto. La competenza tecnica sul contenuto del progetto deve essere valutata con attenzione: se la presenza di uno specialista della materia trattata può rivelarsi utile alla buona comprensione del progetto da parte di tutta la commissione speciale, un'eccessiva vicinanza dei membri della stessa con l'oggetto del dibattito potrebbe ingenerare dubbi sulla loro neutralità. Una giusta combinazione di neofiti e di soggetti dotati di esperienza può rappresentare la soluzione migliore per la composizione della commissione.

¹⁵ Si veda il documento "*La préparation d'un débat public*", rinvenibile sul sito *web* istituzionale della CNDP alla pagina <https://www.debatpublic.fr/methodes-outils>.

mente in collaborazione con la commissione speciale, il c.d. **DMO** (**dossier du maître d'ouvrage**), che costituisce il principale strumento d'informazione del dibattito. Oltre alle informazioni già contenute nel *dossier de saisine*, il DMO deve contenere gli studi di impatto, i documenti tecnici, le cartografie necessarie a visualizzare l'inserimento del progetto nel contesto ambientale e tutto ciò che sia utile a rendere il progetto comprensibile al pubblico¹⁶.

La CNDP può richiedere integrazioni. Quando ritiene che il DMO sia completo, essa pubblica il **calendario del dibattito pubblico**, la cui durata non può eccedere quattro mesi (sei mesi nel caso in cui il dibattito pubblico verta su un piano o un programma di livello nazionale), prorogabili di due mesi (articoli L121-11 e R121-7 del Codice dell'ambiente).

Le modalità di svolgimento del dibattito non sono prestabilite dalla legge ma vengono individuate dalla commissione speciale alla luce del tipo di progetto e delle caratteristiche del territorio interessato.

Tipicamente, esse consistono in una serie di riunioni pubbliche e tavole rotonde tematiche, eventualmente integrate da laboratori tecnici o tematici e da riunioni "di prossimità". I componenti della commissione speciale fungono da moderatori agli incontri.

Nel sito *web* istituzionale della CNDP viene istituito un collegamento al sito *web* del singolo dibattito, nel quale sono reperibili: le informazioni sui componenti della commissione speciale; le informazioni di carattere organizzativo (date delle riunioni, orari, ecc.); la *newsletter* recante gli aggiornamenti sul dibattito ed eventuali *dépliant*; tutti i documenti relativi al progetto, a partire dal DMO e dalla sintesi dello stesso; i contributi del pubblico, i più significativi dei quali prendono la veste dei cosiddetti *cahiers d'acteurs*: essi vengono pubblicati dalla commissione speciale e da questa diffusi più ampiamente (distribuendoli alle riunioni, inviandoli alla *mailing list*, ecc.); una sezione contenente le domande del pubblico e le risposte fornite, a seconda dei casi, dal *maître d'ouvrage*, dalla commissione speciale e dalla CNDP; un *forum* di discussione.

¹⁶ L'elaborazione del DMO è preceduta dalla predisposizione, da parte del *maître d'ouvrage*, di un documento di sintesi che presenta, a seconda dei casi, il progetto, il piano o il programma. La sintesi deve essere elaborata entro un mese dalla decisione della CNDP di avviare il dibattito pubblico ed è pubblicata sul sito della CNDP stessa.

Entro due mesi dalla data di chiusura del dibattito pubblico, sul sito della CNDP deve essere pubblicato il **bilancio del dibattito pubblico**, predisposto dal presidente della CNDP stessa, al quale è allegato il **resoconto del dibattito pubblico**, predisposto dal presidente della commissione speciale (articoli L121-11 e R121-7 del Codice dell'ambiente).

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione del bilancio conclusivo, il *maître d'ouvrage* o l'amministrazione pubblica responsabile del piano o del programma decide se dare seguito al progetto o meno, precisando le principali modifiche apportate e indicando le misure che ritenga necessario a punto per rispondere agli insegnamenti tratti dal dibattito pubblico (articolo L121-13 del Codice dell'ambiente).

Al termine del dibattito pubblico (o anche della concertazione preliminare), la CNDP, ai sensi dell'articolo L121-14 del Codice dell'ambiente, **designa un garante** incaricato di vigilare sulla corretta informazione e sulla partecipazione del pubblico fino all'apertura dell'inchiesta pubblica (che fornisce una nuova occasione di informarsi ed esprimersi sul progetto ed è disciplinata dagli articoli L123-1 e seguenti del medesimo Codice dell'ambiente).

L'articolo L121-10 prevede, infine, che il Governo possa richiedere alla CNDP di organizzare un dibattito pubblico in merito all'elaborazione di un **progetto di riforma relativo a una politica pubblica** avente un impatto significativo sull'ambiente o la gestione del territorio. Analoga potestà è conferita a 60 deputati o 60 senatori o 500.000 cittadini maggiorenni dell'Unione europea residenti in Francia.

La CNDP dà conto della richiesta sul sito *web* istituzionale e procede a organizzare il dibattito che si svolge con le modalità previste in via generale.

Il ministro o i ministri principalmente interessati, il presidente dell'Assemblea nazionale, il presidente del Senato o il soggetto pubblico responsabile della politica pubblica in questione rendono pubblici gli insegnamenti tratti e le iniziative che intendono conseguentemente adottare.

3. Il dibattito pubblico a livello locale e regionale

3.1. Il dibattito pubblico sulla gronda di Genova

In Italia, il primo esempio di dibattito pubblico ispirato al modello francese avente ad oggetto una grande infrastruttura¹⁷ è quello che ha avuto luogo a Genova nel 2009 in merito a cinque diverse ipotesi di tracciato della c.d. **gronda autostradale di Ponente**¹⁸.

¹⁷ Per un esempio di dibattito pubblico realizzato, prima di quello di Genova, su un'opera più circoscritta, si veda quello svolto nel 2007 (prima dell'approvazione della prima legge toscana sulla partecipazione, v. *infra*, paragrafo 3.2.) nel comune di Montaione (FI) sulla trasformazione in *resort* turistico del borgo di Castelfalfi, analizzato da A. Florida, *Democrazia deliberativa, strategie negoziali, strategie argomentative: un'analisi del Dibattito Pubblico sul "caso Castelfalfi"*, relazione al XXII convegno annuale della Società Italiana di Scienza politica, Pavia 4-6 settembre 2008. Successivamente al dibattito pubblico di Genova ha invece avuto luogo, dal 18 luglio al 29 ottobre 2016, il confronto pubblico sul potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna (<http://www.passantedibologna.it/>).

¹⁸ In merito ai contenuti del dibattito pubblico in questione, la relazione conclusiva della Commissione per il dibattito pubblico sulla gronda di Genova (pagg. 8 e 9) riportava quanto segue: "... il mandato iniziale della Commissione riguardava esclusivamente la discussione sulle cinque alternative di attraversamento della Val Polcevera. Ciò comportava l'esclusione dal dibattito delle altre parti del tracciato per cui non erano state previste alternative (in particolare, il nodo di Voltri) e soprattutto l'impossibilità di aprire il dibattito sull'opportunità della Gronda e sulla cosiddetta opzione zero. Anche le ragioni di tali limitazioni sono facilmente comprensibili. La Gronda era già stata decisa a livello nazionale e, poiché il Comune si era esplicitamente impegnato su di essa con la Regione, la Provincia e l'Anas nell'accordo di programma del 2006, non poteva consentire che il dibattito pubblico potesse metterla in discussione. E tuttavia, non appena il dibattito si è aperto, è risultato evidente che non avrebbe potuto essere confinato entro tali limiti. La contestazione alla nuova autostrada si è rivelata subito forte e ha posto domande difficilmente eludibili. Lo stesso è avvenuto per quelle parti del tracciato che, inizialmente non comprese tra i temi del dibattito, si sono rivelate come altamente problematiche e meritevoli di approfondimento. L'estensione del campo non deve stupire. Il dibattito pubblico ha lo scopo di "scoprire" i problemi quali sono percepiti dai diversi gruppi sociali che vi partecipano, di rivelare conflitti latenti, di mettere a fuoco nuovi aspetti. Lo spostamento dell'oggetto del contendere è la prova che il dibattito pubblico non è stato un rituale preordinato, ma ha prodotto un'imprevista ridefinizione dei temi sul tappeto. In sostanza il dibattito ha preso le mosse dal confronto sulle cinque alternative di tracciato, ma è poi approdato a riflessioni più ampie sulla mobilità e all'esplorazione di possibili soluzioni alternative autostradali e non. In particolare la questione dell'opportunità della Gronda è diventata rapidamente uno dei nodi centrali del dibattito su cui si sono svolti approfondimenti tecnici e a cui è stato dedicato uno specifico laboratorio. Ciò che si è scoperto è che la nuova autostrada non era universalmente considerata come un rimedio alla congestione del nodo genovese e pertanto tale questione cruciale non poteva essere tralasciata. In generale è improbabile che un dibattito pubblico possa vertere esclusivamente sul "come" e non anche sul "se". Su questo punto si è svolta una tormentata contrapposizione nei primi anni di sperimentazione del dibattito pubblico in Francia (1995-2002) finché la legge del 2002, che ha riformato l'istituto, ha sciolto ogni dubbio affermando che il dibattito pubblico "riguarda l'opportunità, gli obiettivi e le caratteristiche del progetto" (art. 121-1, Code de l'environnement). Alla luce

In assenza di un quadro legislativo di riferimento, la procedura del dibattito pubblico è stata dettagliata in un ordine del giorno approvato dal consiglio comunale della seduta del 14 ottobre 2008, che prevedeva due fasi:

(A) **fase di preparazione** (per la quale era prevista la durata di un mese e mezzo), nel corso della quale dovevano essere realizzate le seguenti attività: 1) nomina, da parte del sindaco, di una Commissione indipendente incaricata, d'intesa con Autostrade per l'Italia s.p.a. (di seguito, anche "Aspi") - società titolare dell'intervento - di preparare e gestire il dibattito pubblico. La Commissione doveva essere costituita da 3 membri di comprovata competenza nella progettazione e gestione di analoghi processi e nei campi tecnici analoghi agli interventi in questione; 2) costituzione di uno *staff* di persone impegnate per tutta la durata del processo che rispondesse direttamente alla Commissione e al suo presidente; 3) predisposizione di un *dossier* da parte di Aspi; 4) esame e valutazione del *dossier* da parte della Commissione; 5) approvazione e pubblicazione del *dossier* sul sito *web* del dibattito pubblico a cura della Commissione; 6) individuazione dei soggetti coinvolti, predisposizione e pubblicazione del calendario del dibattito a cura della Commissione;

(B) **fase del dibattito pubblico** (per la quale era prevista la durata di tre mesi), nel corso della quale dovevano essere realizzate le seguenti attività: 1) informazione: diffusione di *dépliant*; pubblicazione nel sito *web* di tutti i documenti; relazioni con la stampa e le televisioni locali; 2) interazione con i cittadini: predisposizione di appositi spazi sul sito *web*; risposte alle richieste di cittadini; eventuale apertura di *forum* di discussione nel sito *web*; attivazione di un numero telefonico; 3) incontri programmati: incontri aperti al pubblico di carattere generale e incontri su aspetti e nodi specifici presieduti dai membri della Commissione e con la presenza di Aspi.

dell'esperienza genovese si suggerisce che la discussione sull'opportunità di un'infrastruttura sia ammessa fin dall'inizio nelle prossime eventuali repliche del dibattito pubblico che dovessero essere avviate in Italia".

L'ordine del giorno prevedeva che al termine del dibattito pubblico la Commissione presentasse un "Rapporto conclusivo" seguito da una "Dichiarazione di Società Autostrade".

Il successivo 13 novembre 2008, la giunta comunale ha deliberato all'unanimità di attivare il dibattito pubblico sulle ipotesi di tracciato della gronda autostradale di ponente, tenendo conto delle modalità previste dal consiglio comunale, e a tal fine ha stanziato 70.000 euro¹⁹.

Nella **fase preparatoria**, la Commissione nominata dal Comune²⁰ ha svolto diversi **sopralluoghi**, effettuato 61 **interviste** di rappresentanti di enti locali e istituzioni, centri di ricerca, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini e imprese e preso visione dei documenti prodotti da Aspi, evidenziando i contenuti e gli elementi da approfondire. In esito a tale attività istruttoria, la Commissione ha stabilito l'**impostazione del dibattito**, fissato il **calendario degli incontri**, predisposto il **dépliant informativo**, diffuso in 230.000 copie, aperto il **sito web** del dibattito e prodotto un video illustrativo.

Il dibattito pubblico è stato dichiarato aperto il 6 febbraio 2009 e si è concluso il 30 aprile 2009.

In tale lasso di tempo sono stati realizzati 14 **incontri pubblici di tipo assembleare** (6 incontri di presentazione, 7 incontri tematici dedicati agli aspetti più rilevanti del progetto e un incontro conclusivo).

¹⁹ In merito ai costi complessivi del dibattito, la Relazione conclusiva (pag. 26) riferiva che: "Il dibattito è costato 191 mila euro, di cui il 37% a carico del Comune di Genova e il 63% a carico di Aspi ... L'apporto del Comune è sottostimato perché non tiene conto del personale messo a disposizione dello staff della Commissione, né dei locali e delle spese di telefono e cancelleria. L'importo totale non comprende neppure le registrazioni video degli incontri che sono state eseguite dagli uffici del Comune su un altro budget. Tale cifra è notevolmente inferiore al costo medio dei dibattiti pubblici francesi che si aggira su 1 milione di euro. Ciò è dovuto a diversi fattori: la brevissima durata della fase preparatoria (45 giorni contro i 6-8 mesi del caso francese); l'uso gratuito delle sale di riunione e dei teatri; la scelta di non stampare su carta i quaderni degli autori".

²⁰ La Commissione era costituita da tre docenti universitari italiani (ma esterni al contesto genovese) ai quali era associato un ingegnere dell'*Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité* di Parigi. Lo staff della Commissione era composto da tre funzionari dell'Ufficio Città Partecipata del Comune di Genova, ai quali erano affiancate cinque ulteriori unità di personale, i cui incarichi erano disposti a carico di Aspi, provenienti dal Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Genova, dall'Università di Torino e da una società attiva nel campo della costruzione dei processi partecipativi e della gestione dei conflitti.

Agli incontri pubblici sono stati affiancati tre **tavoli di lavoro più ristretti** "... che hanno permesso a tutte le parti interessate di discutere in uno «spazio protetto» su dati, ipotesi e prospettive attraverso un processo di confronto più freddo"²¹.

Il **documento iniziale di Aspi** "*La Gronda di Genova. Presentazione sintetica delle ipotesi di tracciato*" è stato diffuso in 1.600 copie.

I cittadini hanno potuto fornire il loro contributo anche attraverso **e-mail e lettere** (alle quali la Commissione ha sempre dato risposta), nonché attraverso il **forum** aperto sul sito *web*. Particolare successo hanno avuto i c.d. **quaderni degli attori**: seguendo il modello francese dei *cahiers d'acteurs*, la Commissione ha invitato cittadini e organizzazioni a formulare commenti e proposte che sono stati pubblicati, sotto una comune veste grafica, sul sito *web* (nel corso dei tre mesi sono stati pubblicati 45 quaderni).

A metà maggio 2009 - 15 giorni dopo la chiusura del dibattito - la Commissione ha presentato la sua **relazione conclusiva**. Nei 15 giorni successivi Aspi ha reso pubblica la sua **dichiarazione finale**, nella quale ha proposto una nuova soluzione progettuale.

* * *

Si ricorda che, più di recente, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1, recante "*Legge sulla crescita*", la quale prevede che, al fine di individuare le soluzioni ottimali, di assicurare maggiore certezza dei tempi di realizzazione, nonché di promuoverne l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate, per la realizzazione di opere ritenute dalla Giunta regionale di particolare rilievo, la regione definisce le procedure per una esaustiva forma di dibattito pubblico sulla base di un adeguato livello di progettazione (articolo 18, comma 1).

²¹ L. Bobbio, *Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Il caso dell'autostrada di Genova*, in *Rivista italiana di politiche pubbliche*, fascicolo 1, aprile 2010, pag. 130.

3.2. Il dibattito pubblico in Toscana

Fin dal 2008, la **regione Toscana** si è dotata di una disciplina del dibattito pubblico, inserita nella **legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69**, recante "*Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*". Tale provvedimento, tuttavia, aveva una durata prestabilita, in quanto la clausola abrogativa contenuta nell'articolo 26 prevedeva l'abrogazione della legge stessa alla data del 31 dicembre 2012 (termine successivamente prorogato al 31 marzo 2013). A tale data, nessuna procedura di dibattito pubblico era stata attivata.

La materia è stata però nuovamente disciplinata dalla **legge regionale 2 agosto 2013, n. 46**, recante "*Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*", che ha tra l'altro istituito l'**Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione** (di seguito, l'Autorità), organo indipendente composto da tre membri designati dal Consiglio regionale tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative (articolo 3, comma 2).

L'8 giugno 2015, l'Autorità ha approvato il proprio **regolamento interno** (deliberazione n. 15), il cui capo V (articoli da 15 a 22) è dedicato all'organizzazione e allo svolgimento del dibattito pubblico.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 46 del 2013, il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica. Esso si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili. Si può svolgere anche in fasi successive, ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.

Sono oggetto di dibattito pubblico le **opere di iniziativa pubblica** che comportano **investimenti complessivi superiori a 50 milioni di euro** e le

previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a 50 milioni di euro²². Per le **opere di iniziativa privata** della stessa entità, l'Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuisca attivamente con adeguate risorse finanziarie.

Il soggetto promotore, prima dell'avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale, invia all'Autorità una relazione sull'opera.

Per le opere, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata, che comportano **investimenti complessivi fra 10 e 50 milioni di euro** che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l'Autorità può disporre il dibattito pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti: Giunta regionale; Consiglio regionale; enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere; soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere; almeno lo 0,1% dei residenti che hanno compiuto 16 anni anche organizzati in associazioni e comitati.

Il dibattito pubblico si svolge inoltre sulle seguenti tipologie di **opere nazionali per le quali la regione è chiamata ad esprimersi**: a) infrastrutture stradali e ferroviarie; b) elettrodotti; c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili; d) porti e aeroporti; e) bacini idroelettrici e dighe; f) reti di radiocomunicazione. Per tali opere, il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale. Qualora l'Autorità non ravvisi la possibilità di svolgere il dibattito pubblico, potrà comunque disporre un processo partecipativo locale ai sensi del capo III della medesima legge n. 46 del 2013.

Quando riceve o istruisce d'ufficio una domanda di dibattito pubblico, **l'Autorità avvia un'istruttoria** volta a verificare: a) la disponibilità del proponente, pubblico o privato, del progetto sottoposto a dibattito a partecipare e a co-

²² Il dibattito pubblico non si effettua: per gli interventi disposti in via d'urgenza, in materia di protezione civile, e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità; per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

finanziare il dibattito; b) lo stato di avanzamento del progetto in questione e il contesto decisionale che lo riguarda e, in particolare, se "l'opzione zero" è ancora possibile; c) quali sono le aree decisionali che riguardano il progetto che potrebbero ancora essere sostanzialmente influenzate dal dibattito (articolo 15 del regolamento interno)

Al termine dell'istruttoria, l'Autorità procede alla deliberazione in merito all'avvio del dibattito pubblico.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 46 del 2013 e dell'articolo 16 del regolamento interno, l'Autorità, con la decisione che indice il dibattito pubblico:

- stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito, in modo da assicurare il massimo coinvolgimento, garantire l'imparzialità della conduzione, l'uguaglianza e l'inclusione di tutte le posizioni;

- stabilisce le fasi e la durata del dibattito, non superiore a 90 giorni, salvo proroga motivata di un solo mese, decorrenti dalla conclusione della fase istruttoria, che a sua volta non può essere superiore a 90 giorni;

- nomina il **responsabile del dibattito pubblico** (il regolamento interno menziona anche la possibilità di nominare un comitato di responsabili). Ogni membro dell'Autorità può essere responsabile di dibattito; se invece l'Autorità decide di affidare l'organizzazione del dibattito ad un soggetto esterno si procede alla sua individuazione fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, attraverso una procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

Il dibattito pubblico si articola in tre fasi:

(1) **fase di preparazione**, nel corso della quale vengono svolte le seguenti attività:

- il responsabile del dibattito concorda con l'Autorità un **documento di sintesi riassuntivo del dibattito**, della sua organizzazione e del suo calendario orientativo, allo scopo di consentire la presentazione, la pubblicità e la comunicazione ai cittadini e di raccogliere i loro suggerimenti;

- su richiesta dell'Autorità, il proponente predispone, in collaborazione con il responsabile del dibattito, il **dossier di dibattito**, redatto in maniera chiara, semplice e facilmente comprensibile anche per un pubblico non esperto, che non supera di norma le 50 pagine, contiene un'illustrazione del progetto, delle sue motivazioni, delle sue caratteristiche, impatti su ambiente, territorio e società di

riferimento, dei costi²³. Il *dossier* deve essere approvato dall'Autorità, che può riservarsi la possibilità di richiedere delle modifiche;

- il responsabile del dibattito effettua ogni incontro che ritenga utile per la buona organizzazione e preparazione del dibattito con soggetti interessati, portatori di interesse, comitati, gruppi di cittadini, enti territoriali, al fine di capire come organizzare al meglio il dibattito, cercando di integrare tutti i punti di vista e identificando le metodologie di dibattito che meglio rispondono al contesto territoriale e sociale nel quale esso si dovrà svolgere. Tutti gli incontri, *workshop* e riunioni eventualmente svolti sono riassunti in un documento dal titolo **Preparativi del dibattito pubblico**, che sarà presentato ai cittadini in occasione dell'apertura del dibattito;

- il responsabile del dibattito: apre un **punto informativo sul territorio**, accessibile a tutti i cittadini che desiderino chiedere informazioni; crea una stanza di discussione sulla piattaforma **PartecipaToscana**, una **pagina Facebook** e un **account Twitter** del dibattito; elabora il **Piano di comunicazione e diffusione del dibattito** che è sottoposto all'approvazione dell'Autorità;

- il responsabile del dibattito sottopone all'approvazione dell'Autorità il **documento Valutazione**, nel quale sono riassunti e spiegati gli strumenti di valutazione del dibattito;

- il responsabile del dibattito identifica l'eventuale necessità di ricorrere a consulenze esterne di **esperti nella materia del progetto** e ne dà immediata comunicazione all'Autorità;

(2) fase di svolgimento:

- il giorno della prima riunione si svolge una **conferenza stampa** di presentazione, presieduta da almeno un membro dell'Autorità;

- durante la **prima riunione**, il responsabile presenta i documenti preparatori, il calendario e le tappe del dibattito;

- agli **incontri** può partecipare chiunque ritenga di essere interessato dal progetto. Le metodologie utilizzate durante i lavori sono preventivamente discusse con i componenti dell'Autorità. In ogni caso, esse devono essere innovative e appropriate al contesto, cercando di superare la tradizionale forma dell'assemblea pubblica e privilegiando al massimo il **lavoro in piccoli gruppi** con restituzioni in plenaria, stimolando **momenti di confronto itineranti** (stazioni, mercati, spazi pubblici), al fine di raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Il proponente deve essere sempre presente agli incontri e ha l'obbligo di rispondere nel contenuto e in maniera motivata a tutte le domande e precisazioni che gli saranno indirizzate dai partecipanti, dal responsabile del dibattito e dai componenti dell'Autorità. I partecipanti, le associazioni, i comitati, gli attori economici, culturali, sociali

²³ Il *dossier* di dibattito è strutturato, di norma, nella maniera seguente: a) le **ragioni**: si tratta di spiegare in maniera chiara da dove nasce il progetto (interessi economici, strategici, soddisfacimento di bisogni collettivi, ecc.). La spiegazione della situazione iniziale che ha determinato l'idea del progetto deve essere dettagliata e spiegata evidenziandone tutti gli elementi; b) le diverse **ipotesi progettuali**: in questa parte devono essere presentate tutti i progetti che sono stati elaborati per rispondere alla problematica enunciata nella parte precedente. Il proponente deve indicare le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di ogni soluzione ipotizzata e le ragioni che ne hanno determinato l'esclusione; c) il **progetto**: si tratta di presentare in maniera dettagliata ed esaustiva il progetto. In particolare: le sue caratteristiche tecniche, la sua localizzazione e il relativo impatto (visivo, su ambiente, territorio, abitanti, economia locale e nazionale, ecc.), i suoi possibili benefici, le sue problematiche e elementi deboli, i costi, il calendario e i possibili cantieri (dove, per quanto tempo, quante persone ci lavoreranno, in che condizioni ecc.); d) il **post-dibattito**: si tratta di descrivere quale sarà l'*iter* decisionale del proponente a seguito dello svolgimento del dibattito e se intende portare avanti altre forme di concertazione più ristretta a seguito degli elementi emersi durante il dibattito.

e il proponente possono depositare **Quaderni degli attori**, resi disponibili anche *on-line*, per esprimere il proprio punto di vista sugli argomenti del dibattito;

- il dibattito è adeguatamente documentato sul *web* e sono utilizzati tutti gli strumenti telematici, quali **chat, forum, sondaggi on line, spazi per l'inserimento delle domande** rivolte al proponente e al responsabile del dibattito;

(3) **fase finale:**

- il dibattito è chiuso da una **conferenza stampa di chiusura** organizzata congiuntamente dall'Autorità e dal responsabile del dibattito, alla quale è invitato a partecipare il proponente per presentare i suoi primi orientamenti;

- a seguito della conferenza stampa di chiusura, il responsabile del dibattito promuove, insieme all'Autorità, una **campagna informativa di restituzione dei risultati del dibattito** e incontra l'Autorità per una **riunione di bilancio**;

- entro un mese dalla chiusura ufficiale del dibattito, il responsabile del dibattito invia all'Autorità il **documento di valutazione** e il **rapporto finale**. Il rapporto finale dà conto degli argomenti emersi, delle modalità con cui sono emersi e dei soggetti che li hanno sostenuti, sintetizzando in maniera chiara ed imparziale tutte le posizioni emerse. Esso contiene anche: a) la posizione dei soggetti riguardo l'opportunità dell'opera e riguardo le condizioni alle quali potrebbe a loro avviso essere realizzata; b) le eventuali raccomandazioni emerse durante il dibattito e la descrizione di ulteriori spazi partecipativi per continuare a seguire l'opera se essa è mantenuta;

- entro 90 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale sul Bollettino ufficiale della regione Toscana, il proponente è tenuto a dare comunicazione pubblica e motivata di cosa intende fare a seguito del dibattito e se e come intende integrarne i risultati nelle scelte che riguardano l'opera.

L'Autorità ha finora svolto due dibattiti pubblici: uno sul complesso delle opere previste nell'ambito del **progetto di sviluppo e riqualificazione del Porto di Livorno**, alla cui realizzazione è preposta l'Autorità portuale di Livorno (12 aprile - 14 giugno 2016); l'altro sull'utilizzo dei gessi (risultato dei processi industriali per la produzione di biossido di titanio, da parte di un'impresa localizzata nel Comune di Scarlino) per il ripristino delle **attività estrattive nel Comune di Gavorrano** (6 febbraio - 29 giugno 2017)²⁴.

Da ultimo, con delibera n. 45 del 12 giugno 2018, l'Autorità ha deliberato di aderire alla richiesta di avvio del dibattito pubblico in merito al progetto "Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI-PI-LI a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa" trasmessa dall'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana.

²⁴ L'Autorità non ha invece accolto la richiesta del Comune di Pisa in merito alla indizione di un dibattito pubblico regionale avente per oggetto il Sistema aeroportuale toscano.

Dal punto di vista organizzativo, dalle relazioni conclusive delle responsabili dei due dibattiti pubblici finora giunti a termine, risulta che, nella prassi, sono emersi soggetti del dibattito pubblico ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge regionale e dal regolamento interno dell'Autorità.

In primo luogo, entrambe le responsabili si sono dovute dotare di una **squadra di collaboratori**, composta da circa una decina di soggetti (esperti in progettazione e gestione dei processi partecipativi, indagini sociali, comunicazione e organizzazione di eventi, con percorsi universitari, tra l'altro, in architettura del paesaggio, urbanistica, statistica, psicologia sociale, sociologia e antropologia), messi a disposizione da società di servizi, consulenza e comunicazione.

La relazione conclusiva del dibattito pubblico sul porto di Livorno riferisce che: *"Una figura, non prevista dalla legge toscana, è stata individuata sulla base del modello francese per assistere la Responsabile: la **segretaria generale del Dibattito** ... che ha svolto i compiti di gestione dei contatti tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione, di comunicazione e di diffusione del Dibattito"*.

Sempre a Livorno, un altro soggetto *"non previsto dalla legge regionale, ma voluto dalla Responsabile del Dibattito, il **Tavolo di coordinamento** si è riunito prima del Dibattito e nei momenti più significativi del processo, con lo scopo di informare e coordinare le azioni dei soggetti principali e di adattare il Dibattito alle esigenze del momento, riscontrate nel suo stesso svolgimento. Aperto ai soggetti istituzionali promotori del progetto e del Dibattito (l'Autorità portuale di Livorno, l'Autorità della partecipazione della Regione Toscana, la Regione Toscana) e a rappresentanti del territorio, ossia Comune e Provincia di Livorno, il tavolo di coordinamento è stato un luogo di riflessione condiviso sullo svolgimento del Dibattito Pubblico a proposito del suo avanzamento"*.

A Gavorrano sono stati invece istituiti un **Comitato di coordinamento del dibattito pubblico** (in virtù della convenzione che era stata siglata tra le parti prima dell'avvio del dibattito), con obbligo di riunirsi una volta al mese e composto da: Autorità; Regione Toscana; Comune di Gavorrano; società; responsabile del dibattito. Ad esso è stato poi affiancato un **Tavolo di monitoraggio** da convocare nei momenti più salienti del dibattito pubblico, con lo scopo di

informare e coordinare le azioni delle istituzioni. Al tavolo sono stati invitati i rappresentanti di: Assessorato regionale dell'ambiente; Comune di Follonica; Comune di Roccastrada; Comune di Scarlino; Parco nazionale geominerario delle Colline metallifere; ARPAT; ASL Grosseto; Settore Bonifiche e Rifiuti Regione Toscana; Settore Pianificazione e controlli in materia di Cave Regione Toscana; Settore Politiche per la partecipazione Regione Toscana; Garante regionale dell'informazione e della partecipazione.

3.3. La legge della regione Puglia sulla partecipazione

La regione **Puglia** ha disciplinato il dibattito pubblico per le grandi opere con l'articolo 7 della **legge regionale 13 luglio 2017, n. 28**, recante "*Legge sulla partecipazione*", modellato sulla legislazione toscana, alla quale sono state apportate alcune modifiche. Tra l'altro, nel riprodurre l'elenco già presente nella legge toscana delle tipologie di opere nazionali per le quali la regione è chiamata ad esprimersi e sulle quali deve essere effettuato il dibattito pubblico regionale, la legge pugliese inserisce una categoria ulteriore: "*le trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi*".

L'8 settembre 2017, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare l'articolo 7 della legge pugliese. Secondo il ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 settembre 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri²⁵, infatti, "*i commi 2, 5 e 12 dell'art. 7 prevedono strumenti di partecipazione anche riguardo ad opere statali e di interesse nazionale che, secondo il dettato costituzionale e la normativa statale di riferimento, esulano dalla competenza regionale. Le disposizioni richiamate stabiliscono, infatti, che anche con riferimento alla realizzazione delle predette opere statali, sia svolto un dibattito pubblico che interferisce con l'ulteriore e distinto dibattito previsto, per le opere pubbliche nazionali, dalla legislazione statale di riferimento*".

²⁵ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1^a serie speciale - Corte costituzionale n. 46 del 15 novembre 2017.

Ne conseguirebbe la violazione dei seguenti parametri costituzionali:

1) articolo 117, secondo comma, lettera *m*), atteso che le norme regionali intervengono in ambiti regolatori espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali. Il ricorso, nel menzionare gli analoghi strumenti di partecipazione già previsti dalla normativa statale, fa riferimento, oltre al **dibattito pubblico** di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici (v. *infra*), all'**inchiesta pubblica** di cui all'articolo 24-*bis* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104²⁶;

2) articolo 117, terzo comma, per violazione dei principi fondamentali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", dettati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239²⁷;

3) articolo 118, in quanto le menzionate norme regionali comportano un'interferenza con l'attività amministrativa di competenza dello Stato, ed in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di competenza statale;

²⁶ "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 14". L'articolo 24-*bis* del Codice dell'ambiente prevede che: «1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'art. 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente. 2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 1». Nel ricorso alla Corte costituzionale, il Governo osserva che l'«autorità competente» alla quale fa riferimento la norma in questione è definita dall'articolo 5, lettera *p*), dello stesso Codice dell'ambiente come «la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA». Pertanto solo per i progetti di competenza regionale l'autorità competente per l'inchiesta pubblica è la regione stessa, mentre per i progetti di competenza statale e per i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sulle città e sull'assetto del territorio (di cui all'articolo 22 del nuovo Codice dei contratti pubblici) è l'autorità nazionale competente a disporre e gestire il dibattito pubblico, eventualmente, e in alcuni casi, anche su richiesta del consiglio regionale della regione interessata.

²⁷ "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

4) principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex articolo 97, comma 1, introducendo ingiustificati aggravamenti procedurali.

L'udienza pubblica è fissata per il 9 ottobre 2018.

4. Il quadro normativo nazionale

A livello nazionale, la disciplina del dibattito pubblico ha trovato di recente collocazione nell'ambito della **disciplina dei contratti pubblici**.

L'articolo 1, comma 1, della **legge 28 gennaio 2016, n. 11**²⁸, nel delegare il Governo a dare attuazione alle nuove direttive europee in materia di appalti, ha previsto, tra i criteri e i principi direttivi, la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto (lettera *ppp*)).

Inoltre, la successiva lettera *qqq*) prevedeva specificamente:

(1) l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio;

(2) la pubblicazione *on line* dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica;

(3) la valutazione delle osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica in sede di predisposizione del progetto definitivo.

Le direttive europee in materia di appalti non prevedono il dibattito pubblico e dunque il criterio di cui alla lettera *qqq*), al contrario del precedente, non era presente nel testo originario del disegno di legge di iniziativa governativa

²⁸ "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

(AS 1678 della XVII legislatura), ma è stato introdotto in via emendativa dall'8^a Commissione del Senato e poi modificato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati.

In attuazione della delega suddetta, l'articolo 22 del nuovo **Codice dei contratti pubblici** (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha previsto che le **amministrazioni aggiudicatrici** e gli **enti aggiudicatori** pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Le nozioni di "amministrazioni aggiudicatrici" e di "enti aggiudicatori" sono definite dall'articolo 3, comma 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici. Per "amministrazioni aggiudicatrici" si intendono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Per "enti aggiudicatori" si intendono: (1) ai fini della disciplina di cui alla parte II del Codice stesso (contratti di appalto per lavori, servizi e forniture): gli enti che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 (appalti nei settori speciali: gas ed energia termica; elettricità; acqua; servizi di trasporto; porti e aeroporti; servizi postali; estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi) e quelli che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui ai suddetti articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente; (2) ai fini della disciplina di cui alla parte III del Codice (contratti di concessione): gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del Codice stesso ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del medesimo comma 1 dell'articolo 3 del Codice (le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese); gli enti diversi da quelli indicati precedentemente, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II (gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto).

L'articolo 22 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione:

- dei criteri per l'individuazione delle opere per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico,
- delle modalità di svolgimento e del termine di conclusione della medesima procedura.

Esso ha infine chiarito che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discussi in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

L'articolo 22 è stato poi modificato dal **decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici** (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56²⁹), il quale:

(1) ha chiarito che il dibattito pubblico si applicherà agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. attuativo e non invece a quelli avviati dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici³⁰;

(2) ha previsto una procedura di monitoraggio sull'applicazione del dibattito pubblico, tramite una commissione appositamente istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.

In attuazione dell'articolo 22, è stato infine adottato il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76**, "*Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*" (di seguito il "Regolamento"), pubblicato nella *Gaz-*

²⁹ "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

³⁰ Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento (*v. infra*), lo stesso si applica alle opere di cui all'Allegato I per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato adottato successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del Regolamento, è consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento stesso.

zetta *Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2018 ed entrato in vigore il successivo 24 agosto.

Secondo la relazione illustrativa allegata allo schema di Regolamento trasmesso alle Camere (AG 494 della XVII legislatura), il Regolamento stesso è ispirato ai seguenti principi:

- la necessità che i grandi interventi infrastrutturali siano decisi a seguito di un ampio e regolato confronto pubblico con le comunità locali;
- che il confronto si svolga nella fase iniziale del progetto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili, compresa l'opportunità della realizzazione dell'opera;
- che i risultati del confronto possano servire, oltre che a valutare l'opportunità degli interventi, a migliorare la progettazione delle opere, rendendole più rispondenti ai bisogni della collettività;
- che il confronto possa ridurre la conflittualità sociale che normalmente accompagna la progettazione e realizzazione delle grandi opere.

5. L'*iter* di adozione del nuovo Regolamento

Secondo l'analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema di Regolamento, i contenuti dello stesso sono stati elaborati attraverso la consultazione dei seguenti soggetti:

- i parlamentari che hanno presentato negli anni proposte ovvero disegni di legge inerenti il dibattito pubblico e il coinvolgimento dei cittadini e degli enti locali nelle scelte pubbliche;
- le principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale (ferroviario, autostradale e stradale);
- le principali aziende e organizzazioni di categoria del comparto energetico;
- le principali associazioni ambientaliste di livello nazionale, quali WWF Italia, Legambiente, AIIG, Federazione Pro-Natura, Gruppi di Ricerca Ecologica;
- esperti di settore e studiosi a livello nazionale e internazionale.

Sullo schema di decreto è stato acquisito - oltre al parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, come previsto dall'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici - anche quello del Ministro per lo sviluppo economico, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Dipartimento per gli affari regionali.

La Conferenza unificata si è espressa in due occasioni, il 14 e il 21 dicembre 2017.

Lo schema di decreto è stato trasmesso dal Governo alle Camere il 28 dicembre 2017. L'8^a Commissione del Senato ne ha iniziato l'esame il 24 gennaio 2018, senza giungere però all'approvazione di un parere. L'VIII Commissione della Camera dei deputati ha invece espresso un parere favorevole con condizioni il 20 febbraio 2018.

Nel frattempo, si era espresso anche il Consiglio di Stato, con parere favorevole con osservazioni (numero 359/2018 del 12 febbraio 2018).

6. Il contenuto del Regolamento

6.1. In cosa consiste il dibattito pubblico

Il Regolamento definisce il dibattito pubblico come "*il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1*" (articolo 2, comma 1, lettera a)).

Il dibattito pubblico consiste in **incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti**, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella **raccolta di proposte e posizioni** da parte di cittadini, associazioni e istituzioni (articolo 8, comma 2).

Esso deve essere organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento.

Come si è detto, l'articolo 22, comma 4, del Codice dei contratti pubblici prevede che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte **siano valutati** in sede di predisposizione del progetto definitivo e **siano discussi** in sede di conferenza di servizi relativa all'opera in questione.

Per tale motivo, l'articolo 9, comma 4, del Regolamento, dispone che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore **tengano conto** del *dossier* conclusivo del dibattito pubblico nelle successive fasi e procedure di cui al suddetto articolo 22, comma 4.

6.2. Su quali opere si svolge

Il Codice dei contratti pubblici ha previsto che il dibattito pubblico sia svolto con riferimento alle **grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio** e ha demandato al Regolamento la fissazione dei criteri per l'individuazione delle opere, distinte per **tipologia** e **soglie dimensionali**, per le quali lo svolgimento del dibattito pubblico **è obbligatorio**.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento, il dibattito pubblico **deve essere effettuato** per le opere, riportate nell'Allegato 1 del Regolamento.

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti.	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
<p>Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.</p>	<p>Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.</p>
<p>Interventi per la difesa del mare e delle coste.</p>	<p>Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.</p>
<p>Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.</p>	<p>Opere <i>off-shore</i> che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.</p>
<p>Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.</p>	<p>Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.</p>
<p>Elettrodotti aerei.</p>	<p>Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.</p>

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4m ³ /s.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere o infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Impianti e insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Il Governo ha accolto la condizione formulata dall'VIII Commissione della Camera dei deputati, che aveva chiesto che fossero reinserite nell'Allegato 1 le **infrastrutture energetiche**. Tali opere erano infatti previste nelle prime bozze del Regolamento, ma ne erano poi state espunte in quanto non rientranti nel Codice dei contratti pubblici, essendo qualificabili come opere private di interesse pubblico che sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico (cfr. relazione illustrativa allegata allo schema di Regolamento trasmesso alle Camere).

In merito ai criteri per l'individuazione delle soglie, la relazione illustrativa afferma che esse "sono state definite a seguito di una attenta analisi e valutazione delle principali opere pubbliche programmate e/o in fase di progettazione, attraverso l'interrogazione di diverse banche dati e documenti di programmazione. Le soglie sono poi state verificate e discusse con le principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale ed energetico e con le associazioni ambientaliste di livello nazionale. Il criterio finanziario è stato integrato con un criterio dimensionale che, a seconda della tipologia di opera, indica le dimensioni massime oltre le quali si applica la procedura del dibattito pubblico ... Il criterio dimensionale è stato definito in base a valutazioni di carattere tecnico, anche in questo caso svolte con il supporto delle principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale ed energetico e con le associazioni ambientaliste di livello nazionale, al fine di individuare dei parametri dimensionali che consentissero di individuare opere dal reale impatto sui territori. La necessità di avere soglie più elevate, rispetto a quelle previste dalle procedure di impatto ambientale, è stata verificata con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e risponde alla necessità di non appesantire le procedure di valutazione e approvazione delle opere pubbliche e di aprire il dibattito pubblico esclusivamente su opere di grandi dimensioni (mentre per le opere di dimensioni più ridotte si applicano le normali procedure partecipative previste in fase di valutazione di impatto ambientale). Le soglie indicate consentono pertanto di individuare le opere strategiche che per rilevanza, dimensioni e impatti, necessitano di essere sottoposte ad un confronto pubblico preventivo con le comunità locali. Individuare delle soglie elevate consente, almeno in una prima fase di applicazione del decreto, di concentrarsi su un numero limitato di opere significative sulle quali sperimentare la reale applicazione della nuova procedura. Bisogna infatti tenere conto che, ad oggi, sono stati sperimentati in Italia solo pochi processi di dibattito pubblico ed è quindi necessario consentire ai proponenti, alle amministrazioni pubbliche e al mondo delle professioni di prendere confidenza con il nuovo istituto e di rivedere, quando necessario, le proprie procedure interne di funzionamento e le modalità di progettazione e relazione con i territori e le comunità locali".

L'analisi dell'impatto della regolamentazione esprime, sul punto, un'ulteriore considerazione: "Al fine di un raffronto internazionale, si evidenzia che la normativa francese sul *débat public* prevede comunque soglie elevate, ma generalmente inferiori a quelle proposte dal presente decreto ... Bisogna però tenere presente che nel caso francese la decisione di avviare il dibattito pubblico è demandato alla discrezionalità della *Commission nationale du débat public (CNDP)*. Nel nostro caso invece alcune tipologie di opere sono obbligatoriamente sottoposte alla procedura; da qui la necessità di avere soglie dimensionali superiori per limitare il ricorso alla procedura per le opere realmente impattanti".

A maggior tutela del patrimonio culturale e naturale, le soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico sono **ridotte del 50%** se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

- a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
- b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dall'Unesco;

c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento, il dibattito pubblico **deve inoltre essere effettuato** per le opere di cui all'Allegato 1 di importo compreso tra la soglia indicata nell'Allegato stesso e due terzi della medesima, **qualora vi sia una richiesta** in tal senso:

a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;

b) di un consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;

c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;

d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;

e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Il dibattito pubblico può comunque essere effettuato ogniqualvolta l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ne rilevino l'opportunità (articolo 3, comma 4, del Regolamento).

Al contrario, **non si effettua il dibattito pubblico**:

a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 ("*Difesa e sicurezza*") e 163 ("*Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile*") del Codice dei contratti pubblici e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del Codice dell'ordinamento militare;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee, ovvero di altra norma europea.

6.3. In quale fase si svolge

Il dibattito pubblico si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del **progetto di fattibilità** ovvero del **documento di fattibilità delle alternative progettuali** (articolo 5, comma 1), quando - come recita la relazione illustrativa allegata allo schema di Regolamento trasmesso alle Camere - il proponente è ancora nelle condizioni di poter scegliere se realizzare l'opera e quali modifiche apportare al progetto originale³¹.

Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** rappresenta il primo dei tre livelli in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici, seguito dal progetto definitivo e del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il successivo comma 5 stabilisce che il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redige il **documento di fattibilità delle alternative progettuali**. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, tutte le indagini e gli studi necessari, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

³¹ Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare.

Nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento (dibattito richiesto da istituzioni, enti locali o cittadini o indetto su base volontaria dall'amministrazione aggiudicatrice), il dibattito pubblico potrà svolgersi fino all'avvio della progettazione definitiva.

6.4. Chi sono i soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel dibattito pubblico sono: l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore (in seguito, per brevità, anche "amministrazione aggiudicatrice"); il coordinatore del dibattito pubblico e la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (di seguito, anche la "Commissione")³².

L'**amministrazione aggiudicatrice** proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico è il soggetto che **indice e cura lo svolgimento** del dibattito pubblico (articolo 22, comma 3, del Codice dei contratti pubblici) e **ne sostiene i relativi costi**, previsti negli oneri di progettazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (articolo 7, comma 1, lettera e), del Regolamento).

L'articolo 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici dispone che: "Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento,

³² Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di Regolamento trasmesso alle Camere emerge che la formulazione iniziale del provvedimento prevedeva la costituzione di un **comitato di monitoraggio** per favorire il coinvolgimento degli enti territoriali interessati dalla progettazione e realizzazione delle opere sottoposte a dibattito pubblico. Tale previsione è stata successivamente espunta per i seguenti motivi: "*I pareri raccolti, pur non contestando la necessità di un coinvolgimento degli enti territoriali, segnalavano che la presenza del comitato avrebbe costituito l'istituzione di un nuovo organismo non previsto dalla normativa ... Il tema dell'eliminazione del comitato di monitoraggio è stato posto alla discussione e alla valutazione della Conferenza Unificata. Quest'ultima ha convenuto sulla necessità di rafforzare il ruolo degli enti territoriali all'interno della Commissione nazionale attraverso una diversa organizzazione dei lavori della Commissione stessa. In particolare, si è convenuto che la Commissione organizzi le proprie attività a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che a loro volta segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali (art. 4 comma 6 lett. d)*".

quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno".

Per la **progettazione** e la **gestione del dibattito pubblico**, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della collaborazione del **coordinatore del dibattito pubblico**, che deve svolgere le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale (articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento).

Esso è individuato, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice è un Ministero, il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato. Il coordinatore è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.

In assenza di dirigenti pubblici in possesso di tali requisiti, il coordinatore può essere individuato dall'amministrazione aggiudicatrice in esito a procedura di appalto di servizi.

Non possono assumere l'incarico di coordinatore i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.

La decisione di attribuire la funzione di coordinatore del dibattito pubblico a un dirigente dello Stato non era prevista nello schema di Regolamento trasmesso alle Camere ed è frutto di una osservazione del Consiglio di Stato: *"La Commissione ritiene opportuno, al fine di garantire l'indipendenza e la terzietà del coordinatore del dibattito pubblico, che tale compito venga svolto da soggetto esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, ma pur sempre da soggetto appartenente allo Stato-apparato. La funzione e i compiti affidati al coordinatore sono, infatti, di estrema delicatezza e la sua opera di risoluzione dei conflitti e il compito di relazione finale incidono direttamente sui bisogni e le aspettative dei cittadini e delle istituzioni interessate, coinvolgendo margini di valutazione e di apprezzamento che esulano da un semplice incarico tecnico professionale. Al contempo, il coordinatore deve essere un soggetto esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore e estraneo agli interessi che vengono in rilievo. Ciò peraltro è in linea con gli indirizzi più recenti del legislatore che, come è noto, ha introdotto norme volte ad evitare il conflitto di interessi sia in via generale (articolo 6 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241) sia in settori particolari (si consideri, ad esempio, quanto stabilito*

all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici). Appare opportuno dunque che tale figura sia riservata a esponenti dello Stato-apparato tenuti al rigoroso rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione".

Come si è detto, l'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione, **senza oneri a carico della finanza pubblica**, di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di **raccogliere e pubblicare informazioni** sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di **proporre raccomandazioni** per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.

L'articolo 4, comma 1, del Regolamento ha demandato l'istituzione della **Commissione nazionale per il dibattito pubblico** a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

La Commissione è composta da: a) 2 rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) 3 rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri; c) 5 rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute; d) 5 rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'UPI e due dall'ANCI.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può nominare, su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

La Commissione può avvalersi del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle società *in house* del MIT.

Per le attività istruttorie, la Commissione si avvale:

- nel caso di opere di interesse nazionale o sovraregionale: del supporto tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale competenti nella materia oggetto dell'intervento. Il personale coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di appartenenza;

- nel caso di opere di interesse regionale: del supporto tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo individuati.

La Commissione in particolare:

a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la necessaria informazione durante la procedura;

b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;

c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione in ordine alle determinazioni adottate per il proprio funzionamento, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonché ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;

d) organizza le attività di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che le devono segnalare eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e devono collaborare al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;

e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

6.5. Come si svolge

L'amministrazione aggiudicatrice:

(1) individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico (articolo 5, comma 1, del Regolamento);

(2) trasmette alla Commissione una **comunicazione**, con allegato il **progetto di fattibilità** ovvero il **documento di fattibilità delle alternative progettuali**, che contiene l'**intenzione di avviare la procedura**, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto e indica uno o più soggetti che la rappresentino in tutte le fasi del dibattito pubblico (articolo 5, comma 3, del Regolamento);

(3) elabora il **dossier di progetto dell'opera**, scritto in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici (articolo 7, comma 1, lettera *a*), del Regolamento).

Il coordinatore del dibattito pubblico:

(1) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro 15 giorni dalla sua ricezione, **integrazioni e modifiche al dossier di progetto dell'opera** predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice (articolo 6, comma 6, lettera *b*), del Regolamento);

(2) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, **entro un mese dal conferimento dell'incarico**, il **documento di progetto del dibattito pubblico**, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico (articolo 6, comma 6, lettera *a*), del Regolamento);

(3) definisce (e successivamente attua) il **piano di comunicazione e informazione al pubblico**; organizza e aggiorna il **sito internet del dibattito pubblico** (articolo 6, comma 6, lettera *d*), del Regolamento).

Dal momento della presentazione e contestuale pubblicazione del *dossier* di progetto dell'opera sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice, ha avvio il dibattito pubblico (articolo 8, comma 1, del Regolamento).

Come è già stato anticipato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, il dibattito pubblico consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni e istituzioni.

Il coordinatore del dibattito pubblico ha il compito di **favorire il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito** e far emergere tutte le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti. Esso deve inoltre segnalare alla Commissione eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico e sensibilizzare l'amministrazione aggiudicatrice al rispetto dei tempi di svolgimento della procedura (articolo 6, comma 6, lettere *c*) ed *e*), del Regolamento).

L'amministrazione aggiudicatrice, dal canto suo, deve fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità, nonché partecipare in modo attivo agli incontri e alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso dello stesso (articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Regolamento).

6.6. Quanto dura

Il dibattito pubblico ha una durata massima di **quattro mesi**, che decorrono dalla pubblicazione del *dossier* di progetto dell'opera sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice (articoli 5, comma 2, e 8, comma 1, del Regolamento).

Su proposta del coordinatore del dibattito pubblico, il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne la durata di **ulteriori due mesi** in caso di comprovata necessità.

Secondo l'analisi dell'impatto della regolamentazione allegata allo schema di Regolamento trasmesso alle Camere, si è optato per una tempistica che facesse riferimento alle esperienze nazionali ed internazionali più significative: "*Dall'analisi svolta si è optato per una tempistica che consentisse di svolgere il dibattito pubblico entro tempi certi e non eccessivamente lunghi, ma sufficientemente estesi, per consentire alle comunità locali di informarsi adeguatamente e partecipare attivamente al processo decisionale*".

6.7. Come si conclude

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all'amministrazione aggiudicatrice e alla Commissione, una **relazione conclusiva** sull'andamento dell'intera procedura che contiene:

- a) la descrizione delle attività svolte, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti, le modalità di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito *internet* del dibattito pubblico;
- b) la sintesi dei temi, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
- c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice di prendere posizione nel *dossier* conclusivo.

Entro due mesi dalla ricezione della relazione conclusiva del coordinatore, l'amministrazione aggiudicatrice, valutati i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico, redige il **dossier conclusivo** (articoli 7, comma 1, lettera *d*), e 9, comma 2, del Regolamento) in cui evidenzia:

- la volontà o meno di realizzare l'intervento;

- le eventuali modifiche da apportare al progetto;
- le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.

Al *dossier* conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice è allegata la relazione conclusiva del coordinatore, che ne costituisce parte integrante.

I **risultati delle consultazioni** svolte nell'ambito del dibattito pubblico devono essere pubblicati sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice, su quello della Commissione e su quelli delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

Essi sono inoltre trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice all'autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.

6.8. Il monitoraggio

Come si è detto, l'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici ha demandato, tra l'altro, al Regolamento, l'individuazione delle modalità di monitoraggio sull'applicazione del dibattito e, a tal fine, ha previsto l'istituzione della Commissione, alla quale, tra le altre cose, il Regolamento ha affidato il compito di monitorare il corretto svolgimento delle procedure e di illustrare le risultanze di tale attività in una relazione da presentare ogni due anni a Governo e Parlamento.

Recependo una delle condizioni poste dall'VIII Commissione della Camera e analoghe sollecitazioni formulate dal Consiglio di Stato, che chiedevano un rafforzamento dell'azione di monitoraggio, il Regolamento prevede inoltre che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la Commissione, alla luce dell'attività di monitoraggio da essa svolta, proponga al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del Regolamento (articolo 10, comma 4, del Regolamento).

SENATO DELLA REPUBBLICA

UFFICIO VALUTAZIONE DI IMPATTO

IMPACT ASSESSMENT OFFICE

www.senato.it/ufficiovalutazioneimpatto